

Condizioni Generali dell'AEnEC (CG)

Luglio 2015

1. Campo d'applicazione

Le presenti Condizioni Generali regolano la fornitura di servizi da parte dell'Agenzia dell'energia per l'economia (di seguito denominata «AEnEC») alle imprese che partecipano al modello energetico, al modello PMI o a un altro modello di gestione energetica dell'AEnEC (di seguito denominate «partecipanti»).

Con la sottoscrizione del contratto di partecipazione al modello energetico o l'iscrizione elettronica al modello PMI si considerano accettate le presenti CG.

2. Prestazioni e obblighi dell'AEnEC

2.1. Prestazioni

L'AEnEC offre nell'ambito dell'efficienza energetica servizi finalizzati all'elaborazione di accordi sugli obiettivi e di proposte di obiettivo secondo la legislazione sul CO₂ e sull'energia, stipulati tra la Confederazione o i Cantoni da un lato e i partecipanti dall'altro.

Il volume delle prestazioni è regolato nel rispettivo contratto di partecipazione.

2.2. Accordo sugli obiettivi e proposta di obiettivo

Aderendo ad uno dei modelli di gestione energetica dell'AEnEC, il partecipante acquisisce il diritto all'assistenza per l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio degli accordi sugli obiettivi o delle proposte di obiettivo allestiti secondo le direttive e le comunicazioni esecutive della Confederazione. Sulla base di tale accordo possono essere stipulati ulteriori accordi (cantionali, locali).

2.3. Fornitori delle prestazioni

Le prestazioni menzionate al punto 2.1 sono fornite da consulenti energetici accreditati dall'AEnEC. L'AEnEC li supporta mettendo loro a disposizione diversi strumenti ausiliari, in particolare tool informatici. I consulenti energetici sono formati regolarmente dall'AEnEC.

2.4. Tool e strumenti ausiliari

Lo strumento ausiliario principale è costituito da un tool informatico, ideato dall'AEnEC per gestire il processo formale dell'accordo sugli obiettivi, compreso il calcolo individuale e standardizzato delle misure nonché il monitoraggio. Il tool informatico è stato sviluppato secondo le regolamentazioni più recenti della Confederazione in materia di accordi sugli obiettivi per l'aumento dell'efficienza energetica ed è testato da auditori incaricati dall'Ufficio federale dell'energia (UFE).

Il tool informatico è aggiornato costantemente per essere sempre conforme alle disposizioni vigenti della Confederazione e dei Cantoni.

Se necessario i consulenti energetici dell'AEnEC impiegano anche tool propri o strumenti ausiliari di terzi.

2.5. Label

L'AEnEC conferisce al partecipante un label che attesta la stipula di un accordo sugli obiettivi e di conseguenza il suo impegno per l'aumento dell'efficienza energetica e per la protezione del clima. Il label viene ritirato qualora il partecipante non raggiunga per tre anni di seguito l'obiettivo prefissato o manchi di versare, nonostante ripetuti solleciti, il contributo di partecipazione.

3. Prestazioni e obblighi del partecipante

3.1. Collaborazione con il consulente energetico AEnEC

Il partecipante comunica al consulente energetico tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione dell'accordo sugli obiettivi. Esse comprendono in particolare i dati dell'analisi dello stato attuale, i dati aziendali che possono fungere da indicatori, i dati energetici, i costi energetici, le indicazioni sui processi e le procedure aziendali nonché le informazioni sulle misure attuate in passato e quelle previste per il futuro.

3.2. Responsabilità

Il partecipante stipula l'accordo sugli obiettivi direttamente e sotto la sua responsabilità con le autorità competenti, o in alternativa presenta loro una proposta di obiettivo. L'AEnEC opera da supporto per l'espletamento delle

pratiche. Di conseguenza la responsabilità per la valutazione delle misure proposte dal consulente energetico in merito alla loro fattibilità, al loro rapporto costi-benefici e all'obiettivo che ne risulta è di competenza del partecipante. Se necessario il partecipante svolge ulteriori accertamenti o li affida a terzi a proprie spese.

3.3. Attuazione delle misure

La stipula di un accordo sugli obiettivi implica l'attuazione di misure redditizie, elaborate in collaborazione con il consulente energetico dell'AEnEC. L'attuazione delle misure è affidata al partecipante e avviene sotto la sua completa responsabilità. Per tale attuazione il partecipante provvederà agli investimenti e alle risorse di personale necessari secondo quanto previsto nella pianificazione delle misure.

4. Ulteriori disposizioni

4.1. Basi

Per l'attuazione degli accordi sugli obiettivi secondo il punto 2 si applicano le basi legali pertinenti. Nello specifico si tratta delle leggi federali sull'energia e sul CO₂ comprese le relative ordinanze, comunicazioni esecutive e direttive. Gli accordi sugli obiettivi possono essere utilizzati anche dai Cantoni e da terzi come base per l'attuazione delle leggi sull'energia o l'elargizione di agevolazioni.

4.2. Accordi cantionali sugli obiettivi

I Cantoni che nelle loro leggi cantionali sull'energia attuano l'articolo sui grandi consumatori secondo il Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC), riconoscono gli accordi sugli obiettivi stipulati con la Confederazione con l'assistenza dell'AEnEC. Le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi sono tuttavia definite dai singoli Cantoni e possono includere ulteriori requisiti. Le prestazioni supplementari che devono essere eventualmente fornite se gli accordi sugli obiettivi si discostano dalle prescrizioni della Confederazione (direttiva dell'UFE), saranno preventivate separatamente in base all'onere supplementare e fatturate secondo i costi effettivi.

4.3. Altri accordi

Alcuni Cantoni, città, comuni come pure alcuni fornitori di energia elettrica e altri partner hanno messo a punto dei programmi d'incentivazione indirizzati ai partecipanti (denominati «partner» nelle presenti CG). Al fine di usufruire degli incentivi offerti, generalmente devono essere soddisfatte le stesse condizioni richieste per un accordo volontario sugli obiettivi stipulato con la Confederazione o i singoli Cantoni.

5. Prezzi e condizioni di pagamento

5.1. Contributo di partecipazione

Le spese di partecipazione per i modelli di gestione energetica dell'AEnEC o per l'utilizzo dei diversi tool (p.e. tool di monitoraggio destinato a terzi) sono indicate nei corrispondenti listini prezzi dell'AEnEC o nei relativi contratti. I prezzi non comprendono l'IVA.

5.2. Fatturazione

Il contributo per il primo anno deve essere versato dopo l'iscrizione. Negli anni successivi la fattura è emessa secondo quanto previsto dalle disposizioni del relativo contratto.

Salvo diverso accordo, le fatture devono essere saldate entro 30 giorni.

5.3. Prestazioni supplementari

Con il versamento del contributo di partecipazione si considerano liquidate le prestazioni dell'AEnEC elencate nel contratto di partecipazione, in particolare quelle elencate nei descrittivi delle prestazioni. Oltre alle suddette prestazioni, il partecipante può richiedere al consulente energetico delle prestazioni supplementari ad un prezzo da pattuire individualmente, purché esse non comportino un conflitto di interesse per il consulente energetico e non lo ostacolino nell'esercizio della sua attività principale.

Tali prestazioni sono pattuite e liquidate individualmente e direttamente con il consulente energetico in questione. L'AEnEC declina qualsiasi responsabilità o obbligo per queste prestazioni.

5.4. Ammontare del contributo di partecipazione

L'ammontare del contributo di partecipazione dipende dal modello di gestione energetica scelto, dal volume delle prestazioni richieste (in particolare con o senza richiesta di rimborso della tassa sul CO₂ e del supplemento rete oppure agli attestati per la riduzione delle emissioni) nonché dai costi energetici del partecipante al momento della stipula del contratto, fatto salvo il punto 5.5.

5.5. Modifica dei prezzi (in generale)

In base al mandato di prestazione sottoscritto con la Confederazione, l'AEnEC è tenuta ad applicare un modello tariffario a copertura dei costi. L'AEnEC si riserva pertanto il diritto di adeguare i prezzi in caso di inflazione o a seguito dell'evoluzione dei costi, in caso di modifiche delle prestazioni o qualora i prezzi non permettano più di coprire le spese. Le variazioni di prezzo saranno comunicate ai partecipanti in forma adeguata sei mesi prima della loro entrata in vigore e sono considerate accettate, a meno che il contratto non venga disdetto entro tre mesi dalla comunicazione.

6. Riservatezza e protezione dei dati

6.1. Riservatezza

I dati energetici e di CO₂ o altre informazioni aziendali interne del partecipante sono confidenziali e non sono trasmesse dall'AEnEC, dai suoi consulenti energetici, dai suoi organi e da altri collaboratori o persone ausiliarie a terzi senza il consenso scritto del partecipante, a meno che ciò non si renda necessario per adempiere le condizioni del presente contratto o degli accordi citati ai punti 2 e 4.2.

6.2. Divulgazione dei dati dei partecipanti a terzi per l'adempimento degli obblighi contrattuali e all'interno dei gruppi d'incontro AEnEC

L'AEnEC ha il diritto, e si riserva la facoltà di esercitarlo, di divulgare o mettere a disposizione i dati del partecipante a terzi che, su incarico, supportano l'AEnEC nell'adempimento degli obblighi contrattuali (p.e. ditte di manutenzione IT, partner di servizi IT in outsourcing ecc.). L'AEnEC obbligherà i suddetti terzi alla riservatezza e al rispetto della protezione dei dati, in modo che non possano utilizzare i dati in una misura e per scopi che non siano quelli consentiti alla stessa AEnEC.

Nell'ambito dei gruppi d'incontro AEnEC i partecipanti rendono pubblici i propri dati energetici e di CO₂ come pure le misure definite. Su richiesta del partecipante è possibile comunicare ai membri dei gruppi anche solo dei dati aggregati. L'AEnEC è fondamentalmente autorizzata a utilizzare e pubblicare i dati in forma anonimizzata nell'ambito dei suoi workshop o allo scopo di allestire statistiche e altre valutazioni. L'AEnEC ha il diritto di pubblicare il nome del partecipante.

6.3. Caso speciale: accordo sugli obiettivi con esenzione

I nomi dei partecipanti esentati dal supplemento rete o dalla tassa sul CO₂, come pure gli obiettivi rilevanti ai fini dell'impegno formale di riduzione del CO₂ sono resi pubblici dalle autorità.

7. Limitazione di responsabilità

7.1. Garanzia

L'AEnEC si impegna a fornire i suoi servizi con la massima diligenza. Si adopera affinché i tool informatici e le conoscenze dei suoi consulenti energetici siano sempre aggiornati allo stato più attuale della tecnica. Nonostante venga adottata la massima diligenza non si può escludere che si verifichino errori o che durante l'esercizio aziendale effettivo il potenziale di risparmio, la realizzazione tecnica, i costi e la redditività delle misure proposte risultino influenzati da condizioni particolari legate al partecipante.

La responsabilità dell'AEnEC si limita pertanto ai danni causati direttamente, con intenzione o per negligenza grave. L'ammontare dell'importo di responsabilità è limitato alla somma del contributo di partecipazione di un anno previsto dal contratto del partecipante. Per il resto è esclusa ogni responsabilità dell'AEnEC, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.

La responsabilità per danni derivanti da indicazioni errate del partecipante o dalla non osservanza delle prescrizioni legali (in particolare scadenze vincolanti) è esclusa. È altresì esclusa ogni responsabilità per il non raggiungimento degli obiettivi di riduzione definiti nell'accordo sugli obiettivi.

8. Inizio, durata e fine del contratto

8.1. Inizio del contratto

Il contratto di partecipazione e l'accordo sugli obiettivi tra il partecipante e l'AEnEC entrano in vigore con la sottoscrizione delle parti del contratto di partecipazione al modello energetico o l'iscrizione elettronica al modello PMI.

8.2. Durata del contratto

Il contratto di partecipazione viene stipulato per la durata degli impegni legali assunti nel quadro dell'accordo sugli obiettivi o dell'impegno formale di riduzione del CO₂ con la Confederazione, i Cantoni o altri partner del partecipante, comunque al massimo per una durata di dieci anni.

8.3. Fine del contratto

Il contratto di partecipazione con l'AEnEC può essere disdetto da entrambe le parti allo scadere di una durata contrattuale minima di due anni. Il contratto può essere disdetto per iscritto per la fine di ogni anno civile e osservando un preavviso di sei mesi. Nel caso il partecipante abbia stipulato un accordo sugli obiettivi vincolante con la Confederazione, l'AEnEC può recedere dal contratto solamente se il partecipante è in grado di assolvere anche senza la sua assistenza agli impegni assunti con la Confederazione e se sussiste un motivo valido per la risoluzione (p.e. violazione del punto 3 e seguenti o il mancato pagamento dei contributi di partecipazione) per il quale ha chiesto in via preliminare di rimediare alla causa a) facendo presente la possibilità di disdetta e b) riservando un lasso di tempo sufficiente per rimediare alla causa. Anche in questo caso il contratto può essere disdetto osservando un termine di preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno civile.

Nel caso di accordi volontari sugli obiettivi stipulati dal partecipante con la Confederazione, i Cantoni o altri partner, l'AEnEC ha il diritto di disdire il contratto di partecipazione, in particolare, se il partecipante non raggiunge gli obiettivi annuali per tre anni di seguito, si rifiuta di fornire nonostante un'intimazione scritta la collaborazione richiestagli, o non salda nonostante due solleciti i contributi fatturati.

I contributi di partecipazione già versati non vengono rimborsati e quelli dovuti fino alla scadenza del periodo di disdetta regolare devono essere pagati.

8.4. Cessione di crediti e successione giuridica

Secondo l'articolo 164 ss. CO, il partecipante e l'AEnEC hanno il diritto di cedere i diritti e i crediti derivanti dai contratti stipulati. Ogni parte contraente ha l'obbligo di informare l'altra in merito alla cessione per iscritto ed entro il termine di un mese. Ogni parte contraente è autorizzata a trasferire i contratti a terzi. Affinché il cambiamento del titolare del contratto risulti giuridicamente valido è necessario il consenso dell'altra parte. Il consenso può essere negato solo per motivi importanti.

9. Disposizioni finali

Le presenti CG nonché i documenti menzionati (contratto di partecipazione, opuscolo Prestazioni e Prezzi e opuscoli sui prodotti) regolano in modo esaustivo tutti i diritti e doveri esistenti tra l'AEnEC e il partecipante e costituiscono parte integrante del contratto di partecipazione.

Per la stipula dell'accordo sugli obiettivi restano determinanti le prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni. Se tali prescrizioni dovessero essere modificate, saranno adeguate di conseguenza anche le presenti CG.

Eventuali modifiche delle presenti CG sono comunicate ai partecipanti mediante pubblicazione sul sito web dell'AEnEC o per iscritto, e si intendono senz'altro accettate in assenza di contestazioni scritte entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Qualora alcune disposizioni delle presenti Condizioni generali dovessero rivelarsi inefficaci o incomplete o il loro adempimento dovesse risultare impossibile, non viene comunque pregiudicata la validità delle altre disposizioni del contratto.

Le presenti CG e i documenti sopra citati sottostanno esclusivamente al diritto svizzero. Sono escluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna, RS 0.221.211.1).

Unico foro competente per tutte le controversie in relazione con l'AEnEC è Zurigo.